

FOGLIO FEDERALE

Anno XXX

Berna, 6 marzo 1947.

Volume I

Si pubblica di regola una volta la settimana. Prezzo: fr. 2.— l'anno per gli abbonati paganti al *Foglio ufficiale del Cantone Ticino* e per gli abbonati di lingua italiana al *Foglio ufficiale del Cantone dei Grigioni*, e fr. 10.— per i soli abbonati al *Foglio federale*. Rivolgersi all'Amministrazione delle pubblicazioni federali (Grassi e C.) in Bellinzona.

8516

Messaggio

del

Consiglio federale all'Assemblea federale a sostegno di un disegno di legge che sopprime la riduzione dell'indennità di viaggio dei membri del Consiglio nazionale e delle Commissioni delle Camere federali.

(Del 25 febbraio 1947.)

Onorevoli Signori Presidente e Consiglieri,

Le norme fondamentali su le indennità di presenza e di viaggio dei membri del Consiglio nazionale e delle Commissioni delle Camere federali sono contenute nella legge del 6 ottobre 1923. Questa legge era stata modificata il 5 ottobre 1929 con delle disposizioni che portavano l'indennità di presenza da 30 a 40 franchi. Nel 1930 e negli anni seguenti l'indennità di presenza era dunque di 40 franchi. Quella di viaggio era di 50 centesimi per chilometro per le sessioni e di 30 centesimi per le sedute delle Commissioni. In seguito, l'indennità di presenza subì una serie di modificazioni, dapprima sotto forma di riduzioni e poi sotto forma di aumenti. Come misura d'economia, presa in virtù del diritto di necessità, le Camere federali hanno infatti ridotto a due riprese l'indennità di presenza. Questa fu ricondotta da 40 a 35 franchi a contare dal 1° gennaio 1934, poi da 35 a 30 franchi a contare dal 1° gennaio 1936. Nel frattempo fu deciso, a causa dell'aumento del costo della vita, di mitigare la riduzione dei pagamenti e delle indennità giornaliere dei membri delle autorità esecutive e giudiziarie, delle commissioni e del personale, come pure di sopprimere la riduzione delle indennità accessorie. Parve in tal modo indicato ritornare anche sulla questione dell'indennità di presenza ai membri del Consiglio nazio-

nale e delle Commissioni delle Camere federali. Con decreto federale del 16 dicembre 1942, questa indennità venne fissata a 35 franchi e in seguito, con decreto federale del 28 settembre 1944, a 40 franchi, cioè al primitivo importo legale.

L'evoluzione delle indennità di viaggio, fissate anch'esse dalla legge del 1923, si è svolta in modo diverso. L'indennità di viaggio è stata parimente ridotta, per misura d'economia, conformemente alla legge del 19 dicembre 1934, da 50 a 40 centesimi per chilometro per le sessioni in generale e da 30 a 20 centesimi per chilometro, per le sessioni la cui durata non supera una settimana e per le sedute delle Commissioni. Contrariamente a quanto è avvenuto per le indennità di presenza, quelle di viaggio non sono state fino ad oggi aumentate.

Per risolvere la questione di sapere se convenga ripristinare l'indennità di viaggio all'aliquota del 1923 o del 1929, si deve innanzitutto farsi una chiara idea della sua ragione d'essere. Già nel messaggio del 3 aprile 1922 si faceva osservare che tale indennità non rappresenta semplicemente un rimborso delle spese effettive — prezzo di trasporto, spese accessorie, sussistenza durante il viaggio — ma che essa costituisce essenzialmente un'indennità per perdita di tempo. Invero, si può dire che dal 1934, anno in cui fu adottata la regolamentazione attuale ad oggi, i viaggi sono diventati più rapidi ed il numero dei treni diretti è aumentato (vedi le tabelle 1 e 2 allegate al presente messaggio).

Anche se si dovesse ammettere che il lieve aumento delle spese di viaggio (vedi tabella 3 allegata) è compensato da un risparmio di tempo derivante dalla maggior velocità dei treni e dalle migliori comunicazioni ferroviarie, si dovrebbe pur sempre considerare che l'indennità da corrispondere per la perdita effettiva di tempo, le spese generali e di sussistenza durante il viaggio deve essere sensibilmente superiore a quella del 1934 o del 1929. Se il costo della vita era valutato a 100 nel 1914, il numero indice del 1930 era di 158 (media annuale), nel 1935 di 128, nel 1945 di 209 e nel 1946 di 208. Facciamo tuttavia osservare che la media degli ultimi tre mesi del 1946 era di 212. A ciò aggiungasi che i prezzi negli alberghi e nei ristoranti sono stati aumentati di circa il 30 per cento, conformemente alle disposizioni prese dall'Ufficio federale di controllo dei prezzi il 1° settembre 1946 e che i prezzi delle camere sono stati aumentati di 50 centesimi, conformemente alle prescrizioni emanate da detto ufficio il 1° gennaio 1947. Riconosciamo che, a prima vista, sembrerebbe piuttosto giustificato un aumento dell'indennità di presenza. Noi non vogliamo tuttavia proporre, per questa indennità un'aliquota superiore a quella del 1929. In un momento in cui tutti gli sforzi sono intesi a ridurre le spese allo scopo di ristabilire l'equilibrio finanziario della Confederazione, non

reputiamo indicato fissare l'indennità di presenza dei Consiglieri nazionali ad un'aliquota più alta di quella degli ultimi decenni, e ciò fino a quando non sarà abrogata la riduzione dell'indennità di viaggio decretata nel 1934.

La delegazione parlamentare delle finanze ci ha informati che approverebbe il ripristino dell'indennità di viaggio così come è stata fissata dalla legge federale del 6 ottobre 1923. Fondandoci sulle considerazioni che precedono, vi proponiamo di adottare tale proposta votando il disegno di legge qui allegato.

Profittiamo dell'occasione per presentarvi, onorevoli signori Presidente e Consiglieri, i sensi della nostra alta considerazione.

Berna, 25 febbraio 1947.

In nome del Consiglio federale svizzero,

Il Presidente della Confederazione:

Etter,

Il Cancelliere della Confederazione:

Leimgruber.

**Messaggio del Consiglio federale all'Assemblea federale a sostegno di un disegno di legge
che sopprime la riduzione dell'indennità di viaggio dei membri del Consiglio nazionale e
delle Commissioni delle Camere federali. (Del 25 febbraio 1947.)**

In	Bundesblatt
Dans	Feuille fédérale
In	Foglio federale
Jahr	1947
Année	
Anno	
Band	1
Volume	
Volume	
Heft	09
Cahier	
Numero	
Geschäftsnummer	8516
Numéro d'objet	
Numero dell'oggetto	
Datum	06.03.1947
Date	
Data	
Seite	401-403
Page	
Pagina	
Ref. No	10 157 166

Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert.

Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses.

Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.